

V.G. RG 2390/2018

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice delegato

vista l'istanza del ricorrente residente a cod.

fisc. , per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012; rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 Il comma della predetta norma, nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. Gianfranco Soccorsi cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso; ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Roma;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, **considerato che il ricorrente non possiede beni immobili, percepisce di uno stipendio netto mensile di circa €1.300/1.400, ha debiti verso società finanziarie per circa 100 mila euro;**

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante. **L'aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente (riconosciuto invalido al 100%) è la causa di massima della crisi finanziaria che lo ha colpito e che non gli ha consentito di sopperire agli impegni assunti, tutti necessari per esigenze familiari ;**

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive;

dato atto che il piano prevede il soddisfacimento:

A) INTEGRALE AL 100% DEI CREDITORI PRIVILEGIATI come segue:

oneri di procedura ivi compreso il compenso del professionista nominato, Gianfranco Soccorsi, pari ad euro 4.857,83 (residuo dovuto comprensivo di accessori di legge e spese vive) da pagarsi all'omologazione dell'accordo in 10 rate a partire dal 30esimo giorno dall'omologa , e dell'Avv. Roberta Federico pari ad euro 1.000,00 (oltre accessori di legge) da pagarsi in due rate: la prima entro 30 gg dall'omologa e la seconda entro 60 giorni dall'omologa.

B) PAGAMENTO PARZIALE PARI AL 30% DEI CREDITORI CHIROGRAFARI come segue:



Findomestic finanziamento n. 184957 importo residuo € 19.800,00 (che ad oggi viene già corrisposto con una cessione del quinto di euro 275,00 mensili) .Il 30% pari ad € 5.940,00 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 99,00 l'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Agos Ducato prestito personale n. 010000004864475801 importo residuo € 52.620,60.

Il 30% pari ad € 15.786,16 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 261,30 l'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Compass prestito personale n. CON000000014471042 importo residuo € 8.620,64. Il 30% pari ad € 2.586,19 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 43,10 l'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Findomestic due carte di credito importo residuo totale euro 2618,94.

Il 30% pari ad € 785,65 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 13,09 l'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Agenzia delle Entrate per un totale di euro 1.858,11.

Il 30% pari ad euro 557,43 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 9,29 l'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Santander Consumer Bank prestito personale (quale coobbligato della moglie _____) n. CON000000013000662 importo residuo 30.525,40 Il 50% dell'importo decurtato (€ 9.157,62 pari al 30%) è di euro 4.578,81, sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 76,31 l'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza dell'11.9.2018 e che in seguito a rinvio sono stati avvisati tutti i creditori;

rilevato che nessun creditore ha partecipato alla predetta udienza, né alle successive e che nessuno ha dichiarato contrarietà all'omologazione del piano;

ritenuto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi. Il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da

residente a cod. fisc. come

esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;
rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive



individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.roma.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Dispone l'oscuramento dei dati sensibili e non funzionali alla predetta forma di pubblicità evidenziati in neretto.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma17/05/2019

Il Giudice
Dott Angela Coluccio

